



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13/C.C. Registro delle Deliberazioni del 13-03-2019

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI-TASI ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione in Prima convocazione in seduta

Risultano:

CONTI GIUSEPPE	P	COLOMBO EMANUELA	P
MAGGI PIERANGELA	P	GNECCHI GIUSEPPE	P
NAVA DIANA	P	RIVA OMAR	P
MANZONI EMANUELE	P	CORTENOVA DANIELE	P
RIVA LUCIA	P	COLOMBO DARIO	P
MANZOCCHI ROBERTO	P		

Presenti...: 11

Assenti...: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FLAUTI DOTT. CATELLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CONTI GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI-TASI ANNO 2019**

I contenuti della discussione, per volontà unanime del consiglio sono riportati nel verbale della precedente delibera n.11

Visto l'art. 1 della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 che nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituisce il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 01.01.2014;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 1 co. 14 della L. 208/2015 all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare al comma 639, con cui vengono esentate dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 11 del 28.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote Tasi per l'anno 2015;
- n.10 del 19.04.2016 con la quale sono state confermate le aliquote Tasi per l'anno 2016;
- n.7 del 30.03.2017 con la quale sono state confermate le aliquote Tasi per l'anno 2017;
- n.9 del 19.03.2018 con la quale sono state confermate le aliquote Tasi per l'anno 2018;
- n. 25 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 che ha differito al 31 marzo 2019 i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione; Ricordato che per servizi indivisibili si intendono i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Ribadito che le aliquote prescelte concorrono a garantire gli equilibri di bilancio e ad assicurare l'erogazione dei servizi indivisibili comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 "testo unico degli enti locali";

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti pervenuto in data 12.03.2019 protocollo n. 2241.;

Con successiva votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili per l'anno 2019:

ALIQUOTA:

1. **2,0 per mille**, da applicarsi ai seguenti immobili:

a) abitazione principale e pertinenze della stessa **per i soli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

2. **2,40 (due virgola quaranta)** per mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D;

3. **0,00 (zero) per mille** per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa;

4. **0,00 (zero)** per le aree fabbricabili.

5. **2.50 (due virgola cinquanta) per mille** per i Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita.

4) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili anno 2019:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, come riportata al punto a), del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono:

- € 50,00 per gli immobili con **rendita catastale complessiva (abitazione principale e pertinenza) fino a € 550,00**

Tali detrazioni sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;

Di dare atto che a far data dal 01/01/2016, come previsto dalla legge finanziaria 2016, L205/2015, l'abitazione principale e relative pertinenze sono escluse dal versamento della Tasi, tranne che per gli immobili e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Le misure percentuale sono così suddivise:

- 20% a carico dell'occupante;
- 80% a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

7) di procedere all'inserimento del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 secondo le modalità e i tempi previsti dall'art.13-bis del D.L. 201/2011 riportato in premessa.

Con successiva votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134. T.U.E.L.



COMUNE DI GARLATE

Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco

Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.13 del 13-03-2019

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI-TASI ANNO 2019**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile**

Li,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Artusi Maria Rosa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CONTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI DOTT. CATELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno 20-03-2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, 20-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI DOTT. CATELLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, 20-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI DOTT. CATELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il 13-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI DOTT. CATELLO